TRIBUNALE DI NAPOLI Ufficio Volontaria Giurisdizione

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al n.1560/2015 R.G. V. G., avente ad oggetto: composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.n.3/2012; sciogliendo la riserva:

considerato che:

l'istante Troiano Salvatore ha depositato il 16.3.2015 domanda di nomina di un Organismo di Composizione della Crisi – OCC;

ai sensi dell' art.15, co. 9, L. 3/2012, il Presidente con provvedimento del 13.4.2015, ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi (con funzioni di gestore della crisi, in mancanza del relativo registro – art.9 DM 202/2014), l'Avv. Giuseppe Sparano;

in data 8.7.2015 è stata depositata da Troiano Salvatore la proposta contenente il piano del consumatore; l'avv. Sparano ha assistito l'istante nella redazione del Piano;

il giudice delegato alla procedura ha ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ed ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori;

è stata fissata, ai sensi dell'art.12-bis l'udienza dell'8.10.2015;

l'avv. Giuseppe Sparano, in qualità di professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi, ha dato comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza;

nell'istanza il Sig. Salvatore Troiano ha precisato quanto segue: stante la perdita del lavoro, da alcuni anni egli versa in una situazione grave di crisi finanziaria, con un costante trend negativo, da cui l'impossibilità di adempiere a tutti i pagamenti e a tutte le obbligazioni contratte nei confronti dei creditori; versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni"; vi è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che emerge, nel caso de quo ictu oculi. dall'esposizione debitoria descritta rispetto all'entità del patrimonio personale del debitore; ha precisato anche l'ulteriore aggravio, nel corso dell'anno 2014, del detto squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio personale prontamente liquidabile, evincibile dall'esame delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che dimostrano il costante decremento del proprio reddito; ha fatto riferimento alla procedura di composizione della crisi in ragione di uno stato di urgenza e con la finalità di evitare il consolidamento di cause di prelazione e di azioni esecutive e cautelari eventualmente promosse dai creditori sui propri beni personali; ha descritto anche l'esposizione debitoria, i beni ed i redditi con allegazione dei relativi documenti, come si evince dagli atti e dalla documentazione prodotta.

L'istante ha dichiarato, ai sensi dell'art.7, co.2, L.n.3/2012:

- a)di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16,marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa (come da autocertificazione doc.1);
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo (e, quindi, di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14bis) (come da autocertificazione doc.2);
- c) di essersi manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina non solo la rilevante

difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ma anche la definitiva incapacità di adempierle (art.6, co.2, lett.a).

Ha altresì dichiarato che la sua situazione debitoria è la seguente:

- -€ 249.755,61, quale situazione al 7.7.2015 (doc. 3), oltre interessi per contratto di mutuo concesso il 25.9.2006 dalla Banca Unicredit Banca per la Casa S.p.a., precisando che il detto mutuo originariamente era anche a favore del coniuge Sig.ra Esposito e che, con successivo atto, l'istante ha acquistato il residuo 50% della proprietà con accollo del mutuo (atto Notar T.Gaeta doc. 2 della produzione della domanda introduttiva);
- € 1.991,43, quale situazione al 7.7.2015 (doc.4), oltre interessi per contratto di prestito personale, erogato da Unicredit S.p.a. n. 3304260, a favore anche del coniuge sig.ra Esposito Giovanna quale coobbligata (doc.3 della produzione della domanda introduttiva), con espressa correzione di quanto risulta nell'istanza introduttiva in quanto il precedente credito personale del 27.7.2008 è stato estinto.

Quindi, l'esposizione debitoria dell'istante Salvatore Troiano è così suddivisa:

€ 251.747,04 con garanzia ipotecaria (iscrizione dell'8.3.2001 Agenzia del Territorio – Conservatoria di Napoli1 ai nn.4930/966);

€ 1.991.43 privo di garanzia e da considerarsi chirografario:

€ 5.618,88 quale debito con l'Avv. Claudio Defilippi, del Foro di Milano, con i privilegi di legge .

L' attivo del debitore (beni e redditi) risulta così composto:

Beni immobili

appartamento di proprietà esclusiva in Napoli, via San Mandato n. 45, posto al piano 2°, riportato in Catasto alla Sez. Avv., p.lla 108 sub 121 (ex 103), z.c.7, cat.A/4, cl.5, vani 4,5, r.c. € 227,76, superfice netta 82 mq..

L'appartamento è stato oggetto di due perizie e precisamente la prima redatta dal Geom. Ugo Moscariello del 12.2.2015 con stima del complessivo valore di € 170.000,00 (doc.5 della produzione) e la seconda redatta dall'Arch.Simona Bozzaotra del 19.5.2015, con stima del complessivo valore di € 75.000,00 (doc.5).

Beni mobili registrati

autovettura CITROEN LC9HVC tg.DM 514 MG immatricolata il 23.1.2008, del valore di €1.500,00 (doc.6).

Beni mobili

arredi della casa coniugale per un valore complessivo di € 1.300,00 (vedasi inventario - doc.7).

L'istante è titolare di un c/c presso la Banca Sella, Ag.Na,Via Scarlatti con un saldo al 3.7.2015 di € 143,00.

Redditi

l'istante ha un unico reddito da lavoro dipendente comprovato da lettera di assunzione del 17.02.2015 della Smit s.r.l.(doc.6) e statino paga per un mensile netto pari a € 1.525,00 (doc.8).

Attivo destinabile alla procedura

Della predetta mensilità la parte destinabile alla procedura è di € 650,00 mensili in quanto la restante parte di € 875,00 risulta essere quella destinata alle spese necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia (certificato di stato di famiglia - doc.9) come analiticamente indicate nella proposta

L'istante ha precisato che stante la predetta natura di credito ipotecario di Unicredit è interesse dell'istante applicare la previsione di cui all'art.7 L.3/2010 per il quale è possibile che il detto credito possa essere non soddisfatto integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato

attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione; i presupposti di legge sussistono ed in particolare:

trattasi di un credito per il quale insiste una prelazione ben definita dall'effettuata iscrizione ipotecaria sia nell'oggetto (artt.2810 e 2826 c.c.) e cioè il sopradescritto appartamento in Napoli e sia nella determinazione della somma per cui è eseguita (art.2838 c.c.) e precisamente per complessivi € 500.000,00;

il predetto cespite è regolarmente trasferibile stante le effettuate verifiche ed in particolare quelle relative alla situazione urbanistica nel rispetto della normativa in vigore (come da autocertificazione – doc.10).

Ha precisato l'istante, con riferimento al valore di mercato attribuibile al bene, che trattasi di una valutazione da effettuarsi in via prospettica con l'utilizzazione dei noti indici che sono alla base dei principi di estimo. In particolare la scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue, come fine, non la determinazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali. Nella consapevolezza di essersi affidato a dei professionisti qualificati e precisamente il Geom. Ugo Moscariello e l'Arch. Simona Bozzaotra (che nei propri elaborati applicano il campo microestimativo distinguendolo da quello macroestimativo per poi precisare sei diversi parametri valutativi- dal valore di mercato a quello di capitalizzazione) intende evidenziare che, in ogni caso, per determinare l'effettivo valore di mercato occorre fare ricorso a criteri specifici, quali il metodo di stima sintetico comparativo, basato sull'applicazione dei prezzi unitari correnti per mq. applicati nel mercato edilizio della zona (che comprende il raffronto con i presunti redditi che l'immobile è capace di produrre per effettuarne una sua capitalizzazione). Per concretizzare tale stima, oltre alle predette perizie, l'istante ha effettuato un'interrogazione all'OMI Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate dal quale è risultato (con riferimento all'anno 2014 - Semestre 2°) che il cespite in Napoli ricade nella zona "Semicentrale/Sanita" - Oss. Astronomico - Stella - Miracoli-Nocelle - Cod.: C26, per tipologia: Abitazioni di tipo economico, destinazione: Residenziale con un valore di mercato (€/mq) tra un MIN di € 1.200ed un MAX di € 1.850 (doc.11).Tale valore moltiplicato agli 82 mq.di superfice da un MIN di € 98.400,00 ed un MAX di € 151.700.00. Di tali dati è coerente effettuarne la media che risulta di € 125.000,00 (tale media è superiore a quella tra i valori delle due citate perizie che risulta essere di € 122.500,00 ed inferiore alla valutazione dell'Agenzia Immobiliare interpellata dal predetto Geom.U. Moscariello).

Dalle considerazioni svolte ne consegue che "il valore di mercato attribuibile" è di € 125.000.00.

Sussiste l'ulteriore prescrizione della collocazione preferenziale sul ricavato in quanto non vi sono altri creditori con diritti anteposti a quello della citata Banca.

Di conseguenza è stata identificata la somma dovuta come passivo per il debito privilegiato della Banca in € 125.000,00 oltre al debito chirografario di €1.991,43, e quello dell'Avv. Defilippi di € 5.618,88 e le competenze dell'OCC, anche quale gestore della crisi di € 6.300,00 (comprensive di spese, Cassa ed iva) per un totale complessivo di € 138.910,31.

In considerazione della possibilità ed interesse a destinare € 650,00 mensili al ripianamento del predetto complessivo debito di € 138.910,31 lo stesso risulterà soddisfatto con versamenti di 213 rate mensili più una rata finale (per 17 anni, 8 mesi oltre alla predetta ridotta rata).

La proposta di Piano del consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del credito ipotecario ex art. 7 L.3/2012 e la soddisfazione dei crediti a mezzo

pagamenti mensilmente dilazionati mediante la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell'attività lavorativa del debitore nell'importo destinabile alla procedura previa valutazione di quanto occorrente al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia.

L'istante ha proposto, pertanto, il versamento dell'importo mensile di € 650,00 con la precisazione che le prime 27,5 rate andranno ripartite nella egual misura del 33,3% a favore della Unicredit S.p.A. (che potrà stabilirne in autonomia l'imputazione ai due propri distinti crediti) ed a favore degli Avv.ti Defilippi e Sparano, quale OCC e gestore della crisi e che le successive rate saranno interamente a favore dell'Unicredit S.p.A. sino ad estinzione del predetto complessivo debito di € 138.910,31.

l'istante sig. Salvatore Troiano, ai sensi dell'art.12 bis L.3/2012 ha chiesto che, previa l'attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza con convocazione dei creditori solo ai fini di eventuali contestazioni (e non per la votazione esclusa nel caso in esame di proposta del piano del consumatore), verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza dell'istante quale consumatore ed in particolare che egli non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art.12-bi L.3/2012) e risolta ogni altra contestazione, omologhi il predetto piano prevedendone le opportune forme di pubblicità e disponendo ordine al Conservatore e senza la di lui responsabilità che all'estinguersi degli obblighi del piano e cioè al pagamento integrale dello stesso venga cancellate la predetta iscrizione ipotecaria.

La relazione particolareggiata redatta dall' Avv. Giuseppe Sparano indica analiticamente:

- a) cause di indebitamento
- b) diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- c) esposizione delle ragioni dell' incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- d) resoconto sulla solvibilita' del ricorrente negli ultimi 5 anni e debiti non falcidiabili
- e) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- f) giudizio sulla completezza, veridicita' e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda
- g) probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria In particolare l'avv. Sparano ha così concluso:

A - CAUSE DI INDEBITAMENTO

In via preliminare, occorre evidenziare i crediti, la natura e gli importi:

-Mutuo ipotecario di primo grado del 25.9.2006 della Banca Unicredit Banca per la Casa S.p.a. (atto Notar G. Fiordiliso di Napoli Rep.90572 e Racc.16304 -iscrizione dell'8.3.2001 Agenzia del Territorio – Conservatoria di Napoli 1 ai nn.4930/966 e relativo piano di ammortamento - doc. 1) con erogazione in unica soluzione di € 250.000,00 a tasso fisso/variabile optabile, con previsione di 360 rate mensili dal 25.10.2006 al 25.9.2036.

La situazione debitoria al 7.7.2015 è € 251.747,04 oltre interessi (vedasi doc.3 del Piano). -Contratto di prestito personale di UniCredit S.p.a. n.3304260 (quale rinegoziazione di quello del 29.7.2008 n. 380137 erratamente riportato nell'istanza introduttiva come ancora in corso) di originari € 3.389,43.

La situazione debitoria al 7.7.2015 è di € 1.991,43, oltre interessi (vedasi doc.4 del Piano). Anche in considerazione di recente fusione, un creditore è UniCredit S.p.A. per un'esposizione di € 251.747,04, con garanzia ipotecaria ed € 1.991,43, oltre interessi, da considerarsi chirografario, oltre ad € 5.618,88 quale debito con l'Avv. Claudio Defilippi . Dai predetti dati è possibile individuare con certezza le cause dell'indebitamento.

A.1 – per il predetto mutuo l'intera erogazione venne destinata all'acquisto da parte del Sig. Salvatore Troiano (unitamente alla Sig.ra Esposito) di un appartamento in Napoli da adibire a casa coniugale (acquisto Notar G. Fiordiliso di Napoli del 25.9.2006 trascritto il 4.10.2006 ai nn.43908/20401 in attuazione del ben noto diritto costituzionalmente garantito alla casa): trattasi in particolare di abitazione di tipo popolare alla via San Mandato n. 45, posto al piano 2°, riportato in Catasto alla Sez. Avv., p.lla 108 sub 121 (ex 103), z.c.7, cat.A/4, cl.5, vani 4.5, r.c.€ 227.76.

A.2 – il predetto finanziamento personale è per una cifra di modesta rilevanza attinente al residuo debito di precedente finanziamento del 2008 finalizzato a spese per il completamento dei lavori ed arredi di casa.

A.3 – il debito con l'Avv. Defilippi scaturisce dall'attività professionale espletata per la presentazione della domanda di sovraindebitamento.

B - DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Occorre evidenziare che i sigg. Troiano ed Esposito ebbero la possibilità di ricorrere al predetto mutuo sul presupposto della sostenibilità della rata mensile di circa € 1.350,00 stante la previsione dei rispettivi redditi che, nel 2006, percepivano entrambi. In sede di istruttoria bancaria precontrattuale, come per obblighi di legge, venne attentamente analizzata tale propensione al risparmio che si concretizzò con la parziale destinazione dei redditi dei mutuatari a favore della Banca a mezzo di conti correnti dedicati. A ciò si aggiunse un interesse delle rispettive famiglie di provenienza ad aiutare i rispettivi giovani figlioli al raggiungimento dell'acquisto della predetta abitazione (in termini economici accollandosi alcune delle spese notarili) per consentire loro di vivere una serena vita coniugale; il contemperamento di valutazioni può definirsi sano se si valuta che un canone di una locazione di una simile abitazione nel 2006 poteva variare tra € 700,00 e € 850,00 ed il maggior costo mensile della predetta rate (con un delta di incremento tra € 750 e € 650) avrebbe consentito, pur se a distanza di 30 anni, di attestare un diritto di proprietà anche a favore dei discendenti.

I predetti dati confermano sussistere al momento dell'assunzione dell'obbligazione di cui al mutuo del 2006 una concreta diligenza del debitore e ciò è ulteriormente conclamato dall'aver egli regolarmente potuto adempiere per gli anni dal 2006 al 2012 per circa 70 rate mensili (anche l'ulteriore scelta di accollarsi la parte del mutuo originariamente al 50% della Sig.ra Esposito avviene nel 2009 e la medesima diligenza può attestarsi sul presupposto che sono costantemente e regolarmente pagate le rate sino al 2012).

In riferimento al prestito personale sussiste la diligenza essendo la rata di un modesto importo mensile di € 150,00 compatibile alla redditività dei due predetti soggetti e per essere state adempiute versate la maggior parte delle rate .

Il sottoscritto può, quindi, anche ai sensi dell'art.12bis, co.3 affermare che il sig. Salvatore Troiano non ha "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", e che non ha "colposamente determinato il sovrindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

C - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La logica espositiva per rappresentare quanto prescritto come terzo punto, ha necessità di una rappresentazione del susseguirsi degli eventi in una sintetica cronistoria dalle date di assunzione delle obbligazioni che, nel caso in esame, sono quelle predette del 2006-2008-2009 all'attualità che tenga conto:

- a) della natura delle obbligazioni assunte e di come e se si siano, sul piano economico, ridotte e/o modificate
- b) della modifica soggettiva della capacità reddituale del debitore.

La natura di entrambe le obbligazioni assunte è a carattere continuativo il cui contenuto si è mantenuto invariato nel tempo essendo previste rate mensili di eguale (o molto simile in caso di tasso variabile) importo. Trattasi, pertanto, di un dato per lo più indifferente all'indagine.

La modifica maggiormente rilevante è invece sul piano soggettivo del debitore e cioè sull'andamento nel tempo delle proprie capacità reddituali.

In concreto il Sig. Salvatore Troiano ha avuto un reddito fisso sino al 2009, anno nel quale è stato licenziato.

Tale dato è verificabile dalla seguente griglia nella quale sono riportati i dati risultanti dalle denunzie dei redditi ed in particolare dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate rilasciata il 14.5.2015 (vedasi doc.D- allegato al Piano).

2009 Reddito complessivo € 6.613,00

2010 Reddito percepito/ dichiarato assente € 0,00

2011 Reddito percepito/ dichiarato assente € 0,00

2012 Reddito percepito/ dichiarato assente € 0,00

2013 Reddito percepito/ dichiarato assente € 0,00

Negli anni dalla fine del 2009 al 2012 ha svolto modeste attività lavorative mai cristallizzatesi in un lavoro fisso e le rate sono state assolte con notevoli sacrifici propri e delle famiglie di provenienza.

In termini applicativi della normativa, occorre evidenziare che tra i contenuti del presente atto, l'art.9, co. 3- bis, L.3/2012 richiede l'ulteriore aspetto e cioè l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che, a parere del sottoscritto, va integrata con quanto previsto all'art.6, co.2 lett.a) e cioè con un'indagine anche sulla rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni alla quale, nel caso in esame, si aggiunge anche la definitiva incapacità di adempiere.

La rilevanza della difficoltà di adempiere alle rate mensili risulta dall'attuale reddito che non consente il pagamento dell'intera citata rata del mutuo alla quale va aggiunto quello del prestito personale. A ciò si aggiunge l'ulteriore elemento della definitività a non poterle adempiere anche in futuro derivante dal fatto che il Sig. Troiano non ha margini di aumento del proprio reddito: egli è allo stato un neoassunto e le previsioni di incremento della retribuzione è economicamente correlata agli scatti di cui al contratto collettivo di riferimento che sono di modesta entità né è ipotizzabile una progressione di carriera essendo inquadrato come commesso in un esercizio commerciale di piccole dimensioni. A ciò si aggiunge che la moglie è dedita alla cura del figliolo di quattro anni con propensione a svolgere attività di casalinga.

D - RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI Anche tale ulteriore aspetto della relazione è strettamente connesso a quanto esposto al precedente punto C).

Si è, infatti, già detto dell'inesistenza di redditi fissi nei quattro anni precedenti all'attuale e cioè dal 2010 al 2014 (tale ultimo anno 2014, pur mancando nella sopra riprodotta scheda, riporta un reddito zero perché l'assunzione è del 2015).

Al contrario, per l'anno in corso, il sig. Troiano ha documentato avere un reddito da contratto di lavoro a tempo indeterminato (come da buste paga - doc.8 del Piano) motivo per il quale è possibile presumere una solvibilità futura.

E - INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Al fine di fornire gli opportuni dati, l'avv. Sparano dichiara di aver effettuato, ove possibile, ricerche presso il ruolo generale del Tribunale di Napoli senza aver avuto esiti e si riporta all'allegata autocertificazione del Sig. Salvatore Troiano (doc.2) nella quale dichiara che non ha ricevuto citazioni o in ogni caso atti dai propri creditori.

A ciò si aggiunge che non risultano protesti (come da visura negativa allegata – doc.3) e che non risultano pendenze presso l'Equitalia a mezzo di autocertificazione (doc.4).

F - GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA, VERIDICITA' E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

L'avv. Sparano nella predetta qualità esprime giudizio soddisfacente sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda.

In riferimento all'ulteriore aspetto l'OCC dichiara di aver effettuato alcune verifiche a campione che gli consentono di attestare la veridicità e l'attendibilità di quanto prodotto.

Si intende precisare che ai fini dell'indagine sulla meritevolezza, l'avv. Sparano si è premurato di far acquisire anche i certificati dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Napoli (doc.5) e del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia (doc.6) che risultano entrambi negativi.

A ciò si aggiunge un giudizio di completezza anche della documentazione allegata al Piano compresi gli elenchi prescritti dalla legge ed in particolare tra questi l'elenco dei costi relativi al nucleo familiare risultano di adeguatamente preciso ed analitico.

G- PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il proposto Piano del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene immobile, determinato, come già detto, in € 125.000,00 e il pagamento nella misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione (sul presupposto che l'art.7 L.3/2012 consente la possibilità di una soddisfazione equivalente al valore di mercato del bene). Inoltre, la valutazione sulla convenienza del Piano deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali.

In riferimento al credito chirografario occorre valutare la relativa attività per la sua realizzazione con considerazioni dei costi e dei tempi per l'ottenimento del titolo esecutivo e l'esiguità del margine di soddisfacimento se l'azione esecutiva si svolgesse a mezzo intervento nell'espropriazione sull'immobile ipotecato trattandosi di credito chirografario. Al contempo anche l'azione esecutiva presso il terzo debitore individuabile nel datore di lavoro del Sig. Troiano comporterebbe dei tempi non brevi e dagli esiti esigui stante la nota limitazione della pignorabilità del solo quinto dello stipendio, che nel caso in esame sarebbe di circa € 300,00.

L' Avv. Giuseppe Sparano, nella qualità ha attestato la fattibilita' del piano, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012, nei termini seguenti:

L'istante Troiano agisce nella qualità di consumatore

l'art. 9, co. 2, L. 3/2012, affida ad un professionista di cui all'art.15, co.9, L. 3/2012, nel caso di specie allo scrivente avvocato, l'Attestazione di fattibilità del Piano.

i dati occorrenti per il presente Atto sono sia quelli dichiarati dal richiedente e sia quelli successivamente acquisiti e risultanti dalle ulteriori e rilevanti attività svolte e rappresentate al. Tribunale (secondo legge) nell'atto tipico prescritto dalla normativa e redatto dall'avv. Sparano (nella medesima qualità di OCC e gestore della crisi) e cioè dall'Attestazione di veridicità. Essa è rinvenibile quale parte integrante della Relazione particolareggiata ed in essa precisamente identificata dai punti: F) Giudizio sulla completezza, attendibilità e veridicità della documentazione depositata a corredo della domanda e G) Probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria - ex art. 9, 3-bis co.Lett.e), L. 3/2012, atti preliminari ai quali espressamente si rinvia.

L'OCC per lo svolgimento del presente atto ritiene opportuno effettuare ogni utile confronto con la simile analisi sulla fattibilità prescritta al professionista, nel concordato preventivo, quale parte normativamente essenziale della Relazione di cui all'art.161, co.3, l.f. (vera e propria condizione di ammissibilità della procedura). Tale elemento è definibile come rappresentativo non di fatti, ma espressivo di una prognosi di esito positivo corredato da un adeguato supporto motivazionale; un giudizio di ragionevolezza che non prescinda da considerazioni rese in modo chiaro ed approfondito in relazione alla probabile riuscita del piano. La fattibilità si traduce in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati con l'ulteriore distinzione tra la fattibilità giuridica e quella economica (Cass. S.U. 1521/2013). Risulta, al contempo, evidente la necessità di adeguare l'impostazione teorica alla peculiarità della procedura di sovrindebitamento ed in particolare al caso in esame nel quale si è in presenza di un consumatore (privo, quindi, di dinamiche caratterizzanti l'impresa) che non chiede l'accordo, ma l'omologazione del Piano.

Il professionista ha esaminato il Piano del consumatore di cui all'art.8,co.1, L. 3/2012 nella sua articolazione, predisposto dal Sig. Salvatore Troiano, nella sua qualità di debitore e con l'assistenza del sottoscritto ed esaminati in particolare i tre aspetti di maggiore rilevanza, ossia la situazione debitoria o passivo, beni e redditi del debitore, attivo destinabile alla procedura

Ha effettuato gli opportuni riscontri formali e sostanziali della documentazione allegata al Piano del consumatore ed alla Relazione particolareggiata nonché delle prescritte attestazioni ed in particolare:

Il punto F della Relazione Particolareggiata e cioè il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ove l'avv. sparano ha evidenziato mediante verifiche a campione ed ha attestato l'attendibilità e veridicità della documentazione depositata nonché verificato la completezza della stessa con il prescritto correlato elenco di cui all'art. 15, 6 comma, L. 3 /2012.

Ha richiamato il punto G) della Relazione Particolareggiata e cioè la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

"il contenuto del Piano del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene immobile, determinato, come già detto, in € 125.000,00 e il pagamento nella misura integrale del credito chirografo, assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione (sul presupposto dell'art.7 L.3/2012 che consente la possibilità di una soddisfazione equivalente al valore di mercato del bene). Inoltre, la valutazione sulla convenienza del Piano deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive singolari funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali.

In riferimento al credito chirografario occorre valutare la relativa attività per la sua realizzazione con considerazioni dei costi e dei tempi per l'ottenimento del titolo esecutivo e l'esiguità del margine di soddisfacimento nell'ipotesi di un'azione esecutiva a mezzo di intervento nell'espropriazione sull'immobile ipotecato trattandosi di credito chirografario. Al contempo anche l'azione esecutiva presso un potenziale terzo debitore quale il datore di lavoro del Sig. Troiano comporterebbe dei tempi non brevi e dagli esiti esigui stante la nota limitazione della pignorabilità del solo quinto dello stipendio, che nel caso in esame sarebbe di circa € 300,00."

Ha valutato che la proposta formulata nel Piano si concretizza nel pagamento integrale delle spese di procedura e del credito chirografario (ad esclusione degli interessi), con decurtazione del credito privilegiato a mezzo di versamenti mensili dell'importo di € 650,00 sino ad estinzione del predetto complessivo debito di € 138.910,31; ha precisato che il

Piano, pur prevedendo la falcidia dei creditori muniti di ipoteca, assicura agli stessi il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione;

che il proposto pagamento è a mezzo di rate mensili di € 650,00 il cui importo è compatibile sia con le capacità reddituali dell'istante e sia tenuto conto dei costi a sostentamento della famiglia che risultano giustificati, documentati e coerenti con quelli medi di realtà similari.

Tanto dedotto, l' Avv. Giuseppe Sparano, nella predetta qualità, infine ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell' art.9, co.2, L. 3/2012, la fattibilità del Piano del consumatore del Sig. Salvatore Troiano, nella consapevolezza che pur nell'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, il predetto Piano può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

All'udienza dell'8.10.2015 la spa Unicredit ha dichiarato, a mezzo del procuratore costituito di non aderire alla proposta del Piano del consumatore, perché l'immobile avrebbe un valore maggiore di quello periziato.

Al riguardo si osserva che per legge il Piano non è sottoposto ad alcuna votazione, e quindi non necessita di alcuna approvazione da parte dei creditori.

In ogni caso l'affermazione della banca non è avallata da alcun elemento concreto ed idoneo. Invero essa si è limitata genericamente ad indicare un maggior valore dell'immobile, senza produrre alcuna stima al riguardo, che fosse recente e indicativa del valore di mercato del bene all'attualità, non potendosi certo ritenere al riguardo idonee eventuali stime di parte creditrice eseguite in epoca non recente, per meri scopi interni all'istituto mutuante.

Ritiene il giudice che sussistono sia la meritevolezza, sia la convenienza del piano, perché il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore a quella ottenibile dall'alternativa della liquidazione, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l'OCC, che sono totalmente condivisibili.

Ritenuto quindi che, ricorrendovi i presupposti e le condizioni di cui alla L. n.3/2012, il piano può essere omologato

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore predisposto e presentato da Troiano Salvatore in data 8.7.15.

Dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti, avv. Defilippi e avv. Sparano per l'attività professionale rispettivamente prestata;

pone a carico dell'avv. Sparano, nella qualità, gli obblighi previsti dalla L. n.3/2012; in particolare riferirà al giudice sull'esecuzione del piano, affinché all'esito della stessa possa essere disposta la cancellazione sull'immobile della formalità pregiudizievole dell'ipoteca iscritta;

dispone che al piano sia data pubblicità sul sito telematico del Tribunale di Napoli, per gg.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, 21.10.2015

Il Giudice Dr. Lucio Di Nosse